

Verbale assembleare

di associazione non riconosciuta

"MOVIMENTO L'AURA ONLUS"



L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di giugno,

in Caserta alla via Fulvio Renella n.120,

alle ore nove e minuti cinquante,

si è riunita

l'assemblea dei soci dell'associazione non riconosciuta

denominata "MOVIMENTO L'AURA ONLUS" con sede in Caserta, via

del Redentore n.30, codice fiscale: 93097930619, iscritta

nell'elenco dell'Anagrafe Onlus presso l'Agenzia delle

Entrate,

convocata ai sensi dell'articolo sette (7) dello statuto,

riunita in prima convocazione in questo giorno, luogo ed ora

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

- 1) Modifica statutaria richiesta dalla REGIONE CAMPANIA -
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale
Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport - Settore
Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il
Terzo Settore - U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore
per l'iscrizione dell'Ente nella sezione g) 'Altri Enti del
Terzo Settore' del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore).

PARTE ORDINARIA

2) Nomina dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo;

3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza ai sensi dell'articolo sei (6) dello
statuto e per unanime designazione dell'Assemblea il
Presidente signora Vastarella Concetta, nata a Napoli il
giorno 23 ottobre 1959.

Viene nominato Segretario verbalizzante il socio Frutta Enea,
nato a Caivano (NA) il giorno 7 maggio 1948.

Il Presidente innanzi tutto verifica la regolarità della
costituzione dell'assemblea e constata e fa constatare quanto
segue:

- che sono presenti, in proprio e per deleghe che vengono
conservate negli atti dell'associazione, tutti gli associati
così come risulta dal foglio presenze che viene conservato
negli atti dell'associazione;

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio
Direttivo;

- che gli associati si sono dichiarati edotti degli argomenti
posti all'ordine del giorno.

Tutto ciò verificato,

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a
deliberare, essendo totalitaria.

Relativamente alla parte straordinaria ed al primo punto

all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che in data 31 marzo 2026 acquisita al protocollo 320627 è stata presentata istanza per l'iscrizione dell'Ente nella sezione g) 'Altri Enti del Terzo Settore' del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), e che con nota comunicata via pec all'Associazione la REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport - Settore Politiche di sostegno per i Giovani, la Parità di genere e il Terzo Settore - U.O.S. RUNTS, Parità di genere, Terzo Settore - ha comunicato che l'Associazione, per qualificarsi come Ente del Terzo Settore ed iscriversi al RUNTS, deve conformarsi specificatamente alla normativa di settore, ossia al D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., e pertanto deve essere espunto l'acronimo ONLUS (D. Lgs. n.460/1997) presente nel vigente statuto dell'Associazione ed in particolare nell'articolo 1.

Conseguentemente l'articolo 1 dello statuto dell'Associazione dovrà essere modificato nel modo che segue:

"Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata

"MOVIMENTO L'AURA"

(d'ora in avanti l'Associazione).

2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del

Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella
denominazione sociale l'acronimo ETS e quindi la
denominazione sarà "MOVIMENTO-L'AURA ETS".

Udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, si
passa alla votazione mediante alzata di mano, in forza della
quale il Presidente, effettuata prova e controprova, constatata
e proclama che all'unanimità, in quanto nessuno ha alzato la
mano per manifestare il voto contrario o l'astensione,
l'assemblea

DELIBERA

* di modificare l'articolo 1 del vigente statuto
dell'Associazione così come proposto dal Presidente e
conseguentemente di adottare il nuovo testo di statuto
conforme alla normativa prevista per gli Enti del Terzo
Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.,
rispondente alle specifiche esigenze dell'associazione, e
pertanto di approvare, articolo per articolo e nel suo
complesso, con la modifica apportata, il nuovo testo dello
statuto sociale composto da ventisette (27) articoli, che si
allega al presente verbale sotto la lettera "A", e di dare
mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di compiere
tutti gli atti necessari per effettuare l'iscrizione al RUNTS
(Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore).

Conclusa la parte straordinaria dell'assemblea, si prosegue

Linea fuori

Verbalizzata

Provincia

con la parte ordinaria.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno ed informa che, sempre al fine di procedere all'iscrizione al RUNTS, si rende opportuno nominare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo e, considerato che il primo punto dell'articolo 15 dello statuto prevede che il Consiglio Direttivo sia composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di tre (3) ed un massimo di quindici (15), eletti tra i soci, propone all'assemblea di nominare un nuovo Consiglio Direttivo composto da tredici (13) membri.

Il Presidente, dopo breve discussione, ha sottoposto a votazione la proposta di nominare un nuovo Consiglio Direttivo composto da tredici (13) membri.

La votazione è avvenuta per alzata di mano, con prova e controprova, ed esso Presidente ha accertato che a favore hanno votato tutti i soci presenti, in quanto nessuno ha alzato la mano per manifestare il voto contrario o l'astensione.

A questo punto il Presidente dichiara che hanno manifestato la loro disponibilità a ricoprire la carica di Consiglieri i seguenti soci: Vastarella Concetta, Barone Antonietta, Scarcia Brizia, Puca Maria Grazia, Cusano Elisabetta, Nisio Anna, Cariatì Emanuela, Frutta Enea, Micciola Michelina, Cicala Emma, Di Caprio Leonia, Piscitelli Paola e Petrillo

Domenico.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di non procedere all'elezione a scrutinio segreto ma, per acclamazione, elegge quali Consiglieri i soci che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico.

Pertanto il Presidente, effettuata prova e controprova e constatato che nessuno ha alzato la mano per manifestare il voto contrario o l'astensione, proclama che l'assemblea all'unanimità

HA D E L I B E R A T O

* di nominare quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo, in carica per tre (3) anni, i soci:

Vastarella Concetta, nata a Napoli il giorno 23 ottobre 1959, residente a Caserta, via del Redentore n.30, codice fiscale: VST CCT 59R63 F839D, Presidente e Tesoriere;

Barone Antonietta, nata a San Cipriano d'Aversa (CE) il giorno 24 aprile 1972, residente a Caserta, via Tescione n.129; codice fiscale: BRN NNT 72D64 H798A, Vice Presidente;

Scarcia Brizia, nata a Calimera (LE) il giorno 9 aprile 1967, residente a Calimera (LE), via Pisanelli n.39, codice fiscale: SCR BRZ 67D49 B413Y, Segretaria;

Puca Maria Grazia, nata a Potenza il giorno 15 giugno 1960, residente a Caserta, Corso Trieste n.281, codice fiscale: PCU MGR 60H55 G942V, Consigliere;

Cusano Elisabetta, nata a Roma il giorno 10 marzo 1966,

residente a Ruviano (CE), via Santa Maria n.9, codice

fiscale: CSN LBT 66C50 H501V, Consigliere;

Nisio Anna, nata a Piedimonte Matese (CE) il giorno 8

febbraio 1953, residente a Caserta, via Laviano, Parco La

Sorgente, codice fiscale: NSI NNA 53B48 G596Q, Consigliere;

Cariati Emanuela, nata a Capua (CE) il giorno 17 settembre

1968, residente a Caserta, via Ruffo n.6, codice fiscale: CRT

MNL 68P57 B715D, Consigliere;

Frutta Enea, nato a Caivano (NA) il giorno 7 maggio 1948,

residente a Caserta, via Fulvio Renella n.83, codice fiscale:

ERT NEE 48E07 B371Y, Consigliere;

Micciola Michelina, nata a Foggia il giorno 3 aprile 1963,

residente a Caserta, via Roma n.125, codice fiscale: MCC MHL

63D43 D643A, Consigliere;

Cicala Emma, nata a Caserta il giorno 27 gennaio 1954,

residente a Caserta, via Alessandro Manzoni n.77, codice

fiscale: CCL MME 54A67 B963R, Consigliere;

Di Caprio Leonia, nata a Frignano (CE) il giorno 5 febbraio

1955, residente a San Nicola la Strada (CE), via Duca d'Aosta

n.53, codice fiscale: DCP LNE 55B45 D799C, Consigliere;

Piscitelli Paola, nata a Caserta il giorno 28 gennaio 1964,

residente a Caserta, via M.Camusso n.6, codice fiscale: PSC

PLA 64A68 B963V, Consigliere;

Petrillo Domenico, nato a Caserta il giorno 22 novembre 1950,

residente a Caserta, via Alessandro Manzoni n.77, codice

fiscale: PTR DNC 50S22 B963S, Consigliere.

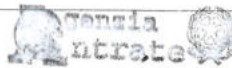
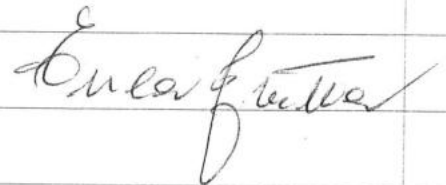
Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara

sciolta la seduta alle ore *dieci e minuti quindici*

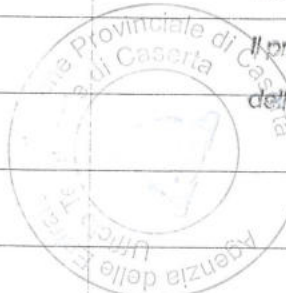
Il Presidente



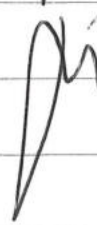
Il Segretario



Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta



Il presente è il I
dell'atto registrato al n. 804
Versati di lire per € 200,00
Caserta, il 09/06/2026



Allegato "A"



STATUTO

ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO L'AURA"

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata

"MOVIMENTO L'AURA"

(d'ora in avanti l'Associazione).

2. A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS e quindi la denominazione sarà "MOVIMENTO L'AURA ETS".

Art. 2 - SEDE - DURATA - ADESIONE

1. L'Associazione ha sede in Caserta, via del Redentore n.30.
L'Associazione potrà istituire con delibera degli organi competenti sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione:

- attività di assistenza sociale e socio - sanitaria esclusivamente in favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, e quindi in favore di categorie disagiate e particolarmente vulnerabili, così come previsto nella Circolare del Ministero delle Finanze del 26 giugno 1998 n.168/E, che siano senza fissa dimora, con esclusione di ogni ipotesi di difficoltà solo temporanee, quali:

- tossicodipendenti;
- alcolisti;
- indigenti;
- profughi ed immigrati non abbienti.

Per il raggiungimento di questo impegno umano e sociale l'Associazione intende nello specifico svolgere e promuovere le seguenti attività in favore dei soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate:

- fornire alimenti ed abbigliamento ai soggetti svantaggiati senza fissa dimora;
- in caso di malore o malattia, effettuare i primi interventi di assistenza consistenti nel richiedere l'intervento di

medici e professionisti abilitati (per esempio tramite chiamata al numero telefonico 118) o nell'accompagnare le persone svantaggiate senza fissa dimora presso ospedali o altre strutture sanitarie abilitate;

- in caso di prescrizione medica, contribuire nel reperimento e nell'acquisto dei medicinali prescritti da professionisti abilitati alle persone svantaggiate senza fissa dimora;

- stipulare e definire con enti pubblici e privati ogni convenzione per l'uso di strutture strumentali alla realizzazione dello scopo sociale.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art.5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

* interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'articolo 5;

* prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 5;

* l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di cui alla lettera i) dell'articolo 5;

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) dell'articolo 5;

* beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di cui alla lettera u) dell'articolo 5.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

5. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore

Bene
fatti

Voscarelli



subordinato o autonomo.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

2. A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta (30)

giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri
ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito,
all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata,
dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. La validità della qualifica di socio, efficacemente
conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al
versamento della quota associativa.

5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa.

6. All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme
del rapporto associativo e delle modalità associative. È
espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di
utilizzo delle strutture dell'Associazione.

Ogni socio, purché iscritto nel libro soci, ha inoltre
diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello
Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli
organi dell'Associazione stessa nonché ha diritto di proporsi
quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Art. 7 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari o delle deliberazioni e direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di

qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) sospensione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un (1) anno;

c) esclusione dall'Associazione; l'esclusione potrà essere deliberata solo per gravi motivi.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.

6. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci (10) giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

7. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci (10) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro quindici (15)

Dei Mea Frutta

Forcellent



giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Proviviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

8. Il mancato pagamento della quota associativa annuale, protrattosi oltre il 31 dicembre dell'esercizio sociale, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

9. Il socio escluso ha facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

10. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

11. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve

essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31

Bressa

Verdellotti



dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio nonché il bilancio di previsione per l'anno successivo, predisposti dal Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio e di previsione (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il trenta (30) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro duecentoventimila (220.000,00), il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 13 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono.

2. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio di previsione e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale.

3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti

Enza F. ...

Vespa ...



all'Assemblea, validamente costituita.

4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto.

6. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da

altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due (2) soci.

7. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione e da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (comunicazione scritta consegnata a mano o spedita per posta con raccomandata a/r ovvero a mezzo di posta elettronica certificata o fax) almeno quindici (15) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un (1) giorno dalla prima convocazione. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

8. L'Assemblea nomina un Segretario e, all'occorrenza, gli scrutatori.

9. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento (30%) dei soci presenti.

10. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul

Prima Fatta

Vespa Di C...

zione di Caserta
ale di Caserta
di Caserta

libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

11. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 14 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;

b) approva il bilancio di esercizio, il bilancio di

previsione ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

c) approva i regolamenti interni;

d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

g) nomina l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo Settore;

h) delibera in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i relativi membri;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

k) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

l) può nominare, con riferimento alle singole adunanze

assembleari, il proprio presidente.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di tre (3) ed un massimo di quindici (15), eletti fra i soci.

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto.

2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre (3) volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto

subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro trenta (30) giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 17 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, e-mail o fax da spedirsi non meno di otto (8) giorni prima della adunanza, dal Presidente; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando

sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono normalmente a scrutinio palese, salvo che non sia richiesto lo scrutinio segreto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

5. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 18 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri membri:

a) il Presidente;

b) uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);

c) il Tesoriere, che può essere anche il Presidente;

d) il Segretario.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;

d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

f) deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;

g) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed

integrazioni, esperibili dall'Associazione;

h) deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

j) elaborare il bilancio di esercizio, il bilancio di previsione ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il trenta (30) giugno di ciascun anno;

k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 19 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre (3) anni.

3. Ha i seguenti compiti e poteri:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
- e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

4. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta (30) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 - SEGRETARIO

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui

conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio, di bilancio di previsione e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 22 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale

dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre (3) anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia

statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri quindici (15) giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in

carica tre (3) anni ed i suoi membri sono riconfermabili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 24 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 25 - INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA'

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni ed altro), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.

2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo

le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre (3) volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 26 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 13. La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 27 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in

particolare, la Legge 6 giugno 2016 n.106 ed il D.Lgs. 3
luglio 2017 n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non
previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Vastaella Quetta
Enza Fucci